Spedizione i. abbonamento postale - Gruppo I **Anno 114° — Numero 86**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Martedì, 3 aprile 1973** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1972

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1972, n. **1124**.
Classificazione in comprensorio di bonifica di seconda categoria delle zone limitrofe al consorzio della bonifica Vestina . . . . . Pag. 2187

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1972, n. **1125**.
Classificazione in comprensorio di bonifica di seconda categoria di una zona limitrofa al consorzio di bonifica di Isola del Gran Sasso . . Pag. 2188

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1972, n. **1126**.
Modificazioni allo statuto della « Cassa di previdenza per la assicurazione degli sportivi », con sede in Roma Pag. 2189

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1972, n. **1127**.
Erezione in ente morale della fondazione « Istituto di studi superiori Vincenzo Petrangolini », con sede in Urbino. Pag. 2189

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1972, n. **1128**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia « Regina Pacis », in Monopoli . . Pag. 2189

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1972, n. **1129**.
Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, nel comune di Salsomaggiore Terme . . . . Pag. 2189

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1972, n. **1130**.
Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Vittore, nel comune di Pisogne Pag. 2189

1973

LEGGE 9 marzo 1973, n. **52**.
Finanziamento di un programma straordinario di interventi per l'ammodernamento e il potenziamento della rete delle ferrovie dello Stato per l'importo di 400 miliardi di lire . . . . Pag. 2189

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1973, n. **53**.
Riconoscimento della personalità giuridica della procura generalizia, con sede in Roma, dell'Istituto secolare delle catechiste del Sacro Cuore . . . . Pag. 2191

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1972.
Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato delle navi da sbarco « Grado » e « Caorle » . . Pag. 2191

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972.
Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato dei sommergibili « Primo Longobardo » e « Gianfranco Gazzana Priaroggia » . . . . Pag. 2191

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 marzo 1973.
Nomina di un componente del comitato nazionale di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche per le scienze economiche, sociologiche e statistiche . . . . Pag. 2191

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1971.
Ristrutturazione dei ruoli organici delle carriere del personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria . . . . Pag. 2192

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1972.
Nomina di rappresentanti del Ministero degli affari esteri e dell'Istituto nazionale per il commercio estero in seno al comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 Pag. 2191

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1972.
Approvazione di una tariffa complementare ad una assicurazione sulla vita nonchè di alcuni tassi di premio non compresi in tariffe già in vigore, presentati dalla S.p.a. « La Fondiaria vita », con sede in Firenze . . Pag. 2194

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1972.
Ricostituzione del collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti . . . . . Pag. 2195

DECRETO MINISTERALE 29 gennaio 1973.
Rinnovo della commissione amministratrice del consorzio fitosanitario obbligatorio di Verona . Pag. 2195

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1973.
Autorizzazione alla Banca Cuneese Lamberti Meinardi & C., società per azioni, con sede in Cuneo, a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni comuni, tutti in provincia di Cuneo . Pag. 2196

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1973.
Autorizzazione alla Banca Vallone Venturi, società in nome collettivo, con sede in Copertino, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio del comune di Lecce . Pag. 2196

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1973.
Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Bari . . . . Pag. 2197

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1973.
Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Napoli . . . . Pag. 2197

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1973.
Modifica della composizione della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli . . . . Pag. 2197

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1973.
Trasferimento delle acque minerali e termali e delle cave e torbiere alla regione Puglia . . . . Pag. 2198

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1973.
Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Roma . Pag. 2199

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1973.
Classificazione tra le provinciali di nove strada in provincia di Como . Pag. 2199

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1973.
Classificazione tra le provinciali di ventitre strada in provincia di La Spezia . . . . . Pag. 2199

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1973.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Pescara . . . . . . Pag. 2200

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1973.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Catanzaro . . . . . . Pag. 2200

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1973.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Ferrara . . . Pag. 2200

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1973.
Autorizzazione alla società « S.p.a. Lombarda fiduciaria e di revisione », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione . . Pag. 2201

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1973.
Rinnovo del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », in Parma. Pag. 2201

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1973.
Proroga di altri tre mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di fibre sintetiche operanti in provincia di Catanzaro . . . . . Pag. 2201

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Piacenza. Pag. 2202

Ministero dei lavori pubblici - Azienda nazionale autonoma delle strade:
Sdemanializzazione di terreno in comune di Rieti. Pag. 2202
Sdemanializzazione di terreni in comune di Rho Pag. 2202

Ministero dell'interno:
Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, ad accettare una donazione . . Pag. 2202
Autorizzazione al comune di Savigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . . Pag. 2202
Autorizzazione al comune di Massarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2202
Autorizzazione al comune di Tolentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . Pag. 2202
Autorizzazione al comune di Genazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . Pag. 2202
Autorizzazione al comune di Ariccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . . Pag. 2202
Autorizzazione al comune di Viggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . Pag. 2202
Autorizzazione al comune di Vietri di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . Pag. 2202
Autorizzazione al comune di Vaglio Basilicata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . Pag. 2202
Autorizzazione al comune di Trivigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . Pag. 2203
Autorizzazione al comune di Trecchina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . Pag. 2203
Autorizzazione al comune di Tramutola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . Pag. 2203
Autorizzazione al comune di Tolve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . . Pag. 2203
Autorizzazione al comune di Tito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . . . Pag. 2203
Autorizzazione al comune di Terranova di Pollino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 2203
Autorizzazione al comune di Teana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2203
Autorizzazione al comune di Spinoso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . Pag. 2203
Autorizzazione al comune di Senise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . . Pag. 2203
Autorizzazione al comune di Savoia di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 2203
Autorizzazione al comune di Satriano di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 2203
Autorizzazione al comune di Sasso di Castalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 2203
Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . Pag. 2203
Autorizzazione al comune di Sant'Angelo Le Fratte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 2203
Autorizzazione al comune di San Severino Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 2204
Autorizzazione al comune di San Paolo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 2204
Autorizzazione al comune di San Martino d'Agri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 2204
Autorizzazione al comune di San Fele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . Pag. 2204
Autorizzazione al comune di San Costantino Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 2204
Autorizzazione al comune di San Chirico Raparo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 2204
Autorizzazione al comune di Venosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2204

Autorizzazione al comune di Ruvo del Monte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 2204
Autorizzazione al comune di Ruoti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . Pag. 2204
Autorizzazione al comune di Rotonda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 2204
Autorizzazione al comune di Roccanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 2204
Autorizzazione al comune di Rivello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . Pag. 2204
Autorizzazione al comune di Ripacandida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 2204
Autorizzazione al comune di San Chirico Nuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 2204
Autorizzazione al comune di Carlentini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . Pag. 2205
Autorizzazione al comune di Casteldaccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 2205
Autorizzazione al comune di Balestrate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 2205
Autorizzazione al comune di Randazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . Pag. 2205
Autorizzazione al comune di Polistena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . Pag. 2205
Autorizzazione al comune di Cittanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 2205
Autorizzazione al comune di Campomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 2205
Autorizzazione al comune di Roccaforte del Greco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 2205
Autorizzazione al comune di Lettomanoppello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . Pag. 2205
Autorizzazione al comune di Nocciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . Pag. 2205
Autorizzazione al comune di Popoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2205
Autorizzazione al comune di Roccamorice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . Pag. 2205
Autorizzazione al comune di Scafa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 2205
Autorizzazione al comune di Agnone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . Pag. 2205
Autorizzazione al comune di Montazzoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . Pag. 2206
Autorizzazione al comune di Torrevecchia Teatina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 2206

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Manfredonia . . . . Pag. 2206

Ministero della sanità:
Autorizzazione all'amministrazione della scuola per infermieri professionali annessa all'ospedale « S. Matteo », di Pavia ad istituire un corso di specializzazione in cardiologia. Pag. 2206
Autorizzazione all'amministrazione della scuola per infermieri professionali presso l'ospedale civile di Pordenone ad istituire un corso di specializzazione in tecniche emodialitiche . . . . Pag. 2206
Autorizzazione all'amministrazione della scuola per infermieri professionali annessa all'ospedale « S. Matteo », di Pavia ad istituire un corso di specializzazione in anestesia e rianimazione . . . . Pag. 2206
Autorizzazione all'amministrazione della scuola per infermieri professionali « Don Luigi Maran », di Pordenone ad istituire un corso di specializzazione in anestesia e rianimazione . . . . Pag. 2206
Autorizzazione all'amministrazione della scuola per infermieri professionali presso l'ospedale « S. Carlo Borromeo », di Milano ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica . . . . Pag. 2206

Ministero della difesa: Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato dell'ex ricovero « Rossero », in regione « Tre Croci » del comune di Bardonecchia . Pag. 2206

Ministero della pubblica istruzione: Esito di ricorso. Pag. 2206

Ministero del tesoro: Smarrimento di ricevuta di debito pubblico . . . . Pag. 2206

Ministero delle finanze: Esito di ricorsi . . . . Pag. 2207

Regione Emilia-Romagna - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna: Variante al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Ravenna. Pag. 2207

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consiglio nazionale delle ricerche: Bandi di concorso a borse di studio e di addestramento . . . . Pag. 2208

Ministero di grazia e giustizia:
Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Palmi . . . . Pag. 2208
Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Tortona . . . . Pag. 2210
Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Vicenza . . . Pag. 2212

Ministero della sanità:
Concorso, per titoli, a trentacinque borse di studio nel campo dei tumori e delle malattie cardiovascolari per laureati in medicina e chirurgia . . . . Pag. 2214
Graduatoria dei candidati al concorso, per titoli ed esami, a ventisette posti di ispettore dermosifilografo provinciale. Pag. 2216

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1972, n. **1124.**

Classificazione in comprensorio di bonifica di seconda categoria delle zone limitrofe al consorzio della bonifica Vestina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1956, al registro n. 24, foglio n. 135, con il quale venne ampliato il comprensorio del consorzio della bonifica Vestina, ottenendosi una superficie complessiva di ha. 39.231;

Visti la domanda in data 7 novembre 1966 ed i relativi allegati, presentati dal detto consorzio, ed intesi ad ottenere l'ampliamento del proprio perimetro mediante la inclusione di zone, ricadenti in provincia di Pescara e Teramo;

Visto in proposito il decreto ministeriale 22 febbraio 1967, n. 4603, con il quale è stata disposta la pubblicazione della domanda 7 novembre 1966 e dei relativi allegati;

Considerato che a seguito della pubblicazione degli atti, effettuata a termini del citato decreto ministeriale 22 febbraio 1967, n. 4603, sono state presentate opposizioni contro la proposta di ampliamento;

Che indipendentemente dall'ampliamento, è necessario procedere prima alla classifica delle zone, oggetto di ampliamento, in comprensori di bonifica di seconda categoria;

Visti sugli atti:

il voto del comitato tecnico provinciale per la bonifica di Pescara 16 settembre 1969, n. 333;

il parere dell'ispettore compartimentale agrario 9 marzo 1970, n. 2562;

il parere dell'ispettore generale del genio civile addetto al provveditorato alle opere pubbliche per l'Abruzzo 2 aprile 1970, n. 208;

il voto del Consiglio superiore dell'agricoltura 25 marzo 1971;

Viste le note 29 ottobre 1971, n. 2034 del Ministero dei lavori pubblici, 17 gennaio 1972, n. 179112 del Ministero del tesoro, dell'assenso espresso ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla proposta di classifica di che trattasi;

Ritenuto che, in relazione all'istruttoria, la classifica delle zone in argomento, in quanto ricorrono le condizioni previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, si presenta utile ed opportuna;

Che le zone da classificare, estese complessivamente ha. 31.701, sono distinte nell'allegata corografia in scala 1:100.000, con coloritura rosa-lilla, comprendenti gli interi territori comunali di Castiglione a Casauria, Catignano, Vicoli e Torre dei Passeri e parte dei comuni di Città Sant'Angelo, Elice, Picciano, Loreto Aprutino, Pianella, Mocciano, Penne, Civitaquana, Pietranico, Alanno, Castilenti, Montefino, Castiglione Messer Raimondo, Bisenti, Cermignano e Castel Castagna con esclusione dei territori colorati parimenti rosa-lilla, già classificati di bonifica montana, appartenenti ai comuni di Castelli e Arsita;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per i lavori pubblici e con il Ministro per il tesoro;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Decreta:

Articolo unico

Le zone limitrofe al consorzio della bonifica Vestina, distinte nell'allegata corografia con coloritura rosa-lilla (con esclusione dei territori colorati parimenti rosa-lilla appartenenti ai comuni di Castelli e Arsita) comprendenti gli interi territori comunali di Castiglione a Casauria, Catignano, Vicoli e Torre dei Passeri e parte dei comuni di Città Sant'Angelo, Elice, Picciano, Loreto Aprutino, Pianella, Mocciano, Penne, Civitaquana, Pietranico, Alanno, Castilenti, Montefino, Castiglione Messer Raimondo, Bisenti, Cermignano e Castel Castagna dell'estensione complessiva di ha. 31.701 sono classificate, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, tra i comprensori di bonifica di seconda categoria, sulla base della corografia in scala 1:100.000, che, munita del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1972

LEONE

NATALI — FERRARI-AGGRADI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 1. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1972, n. **1125**.

Classificazione in comprensorio di bonifica di seconda categoria di una zona limitrofa al consorzio di bonifica di Isola del Gran Sasso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 6 febbraio 1933, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1933, al registro n. 5, foglio n. 12, con il quale è stato costituito il consorzio di bonifica del territorio del comune di Isola del Gran Sasso, con giurisdizione su circa 10.000 ettari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 1° aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1971, al registro n. 8, foglio n. 38, con il quale il comprensorio del consorzio di bonifica è stato ampliato su tutto il territorio riclassificato di bonifica montana con il decreto interministeriale 14 febbraio 1953;

Considerato che, a seguito dell'ampliamento il comprensorio del consorzio è stato determinato in ettari 67.500;

Visti la domanda in data 23 aprile 1965 ed i relativi allegati presentati dallo stesso consorzio ed intesi ad ottenere un ulteriore ampliamento del proprio comprensorio consortile mediante l'inclusione di una zona estesa ha. 40.000 circa, di cui ha. 13.405 già classificati di bonifica montana ed ha. 26.595 da classificare in comprensorio di bonifica di seconda categoria;

Considerato che, indipendentemente dall'ampliamento, è necessario procedere prima alla classifica dei 26.595 ettari fra i comprensori di bonifica di seconda categoria;

Visto in proposito il decreto ministeriale 22 giugno 1968, n. 1694, con il quale è stata disposta la pubblicazione della domanda 23 aprile 1965 e dei relativi allegati;

Visti sugli atti:

il parere dell'ispettore compartimentale agrario per l'Abruzzo 16 febbraio 1970, n. 17045;

il parere dell'ispettore generale del genio civile addetto al provveditorato alle opere pubbliche per l'Abruzzo 2 aprile 1970;

il voto del Consiglio superiore dell'agricoltura 25 marzo 1971;

Viste le note 29 ottobre 1971, n. 2033 del Ministero dei lavori pubblici e 17 gennaio 1972, n. 179111 del Ministero del tesoro, dell'assenso espresso ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulle proposte di classifica di che trattasi;

Ritenuto che in relazione all'istruttoria svolta la classifica della zona risulta estesa ha. 29.061.00.85 ed, in quanto ricorrono le condizioni previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, si presenta utile ed opportuna;

Che tale zona da classificare, è indicata nell'allegata corografia in scala 1:100.000, con coloritura gialla, il cui perimetro è distinto con linea marrone e a sud con linea viola coincidente con il limite di provincia e comprende totalmente i comuni di Pineto e Silvi e parzialmente i comuni di Atri, Castellalto, Morrodoro, Notaresco, Penna Sant'Andrea, Roseto degli Abruzzi, Bisenti, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cermignano, Montefino e Cellino Attanasio, dell'estensione complessiva di ha. 29.061.00.85;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per i lavori pubblici e con il Ministro per il tesoro;
Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Decreta:

Articolo unico

La zona limitrofa al consorzio di bonifica di Isola del Gran Sasso e distinta con coloritura gialla nell'allegata corografia in scala 1:100.000 il cui perimetro è indicato con linea marrone e a sud con linea viola coincidente con il limite di provincia e comprendente totalmente i comuni di Pineto e Silvi e parzialmente i comuni di Atri, Castellalto, Morrodoro, Notaresco, Penna Sant'Andrea, Roseto degli Abruzzi, Bisenti, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cermignano, Montefino e Cellino Attanasio della estensione complessiva di ha. 29.061.00.85 è classificata, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, fra i comprensori di bonifica di seconda categoria, sulla base di detta corografia in scala 1:100.000 che, munita del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1972

LEONE

NATALI — FERRARI-AGGRADI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 6. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1972, n. 1126.

Modificazioni allo statuto della « Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi », con sede in Roma.

N. 1126. Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, vengono modificati gli articoli 1, 2, 3, 4 e 8 dello statuto della « Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi » (SPORTASS), con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 111. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1972, n. 1127.

Erezione in ente morale della fondazione « Istituto di studi superiori Vincenzo Petrangolini », con sede in Urbino.

N. 1127. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione « Istituto di studi superiori Vincenzo Petrangolini », con sede in Urbino, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 102. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1972, n. 1128.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia « Regina Pacis », in Monopoli.

N. 1128. Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Monopoli, in data 2 aprile 1971, integrato con dichiarazione 30 giugno 1971, relativo alla erezione della parrocchia « Regina Pacis », in Monopoli (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 113. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1972, n. 1129.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, nel comune di Salsomaggiore Terme.

N. 1129. Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, in località Scacciapensieri del comune di Salsomaggiore Terme (Parma).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 104. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1972, n. 1130.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Vittore, nel comune di Pisogne.

N. 1130. Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Vittore, in frazione Pontasio del comune di Pisogne (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 105. — CARUSO

LEGGE 9 marzo 1973, n. 52.

Finanziamento di un programma straordinario di interventi per l'ammodernamento e il potenziamento della rete delle ferrovie dello Stato per l'importo di 400 miliardi di lire.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'approvazione del secondo programma economico nazionale nel quale sarà inquadrato il programma pluriennale delle ferrovie, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a dare esecuzione ad un piano di opere per l'ammodernamento e il potenziamento dei mezzi di esercizio, delle linee e de-

gli impianti della rete per l'importo di lire 400 miliardi, di cui 267 miliardi per gli impianti fissi e 133 miliardi per il parco del materiale rotabile.

Art. 2.

L'importo indicato all'articolo 1 sarà destinato:

alla realizzazione di impianti e mezzi di esercizio interessanti i servizi per pendolari e i servizi merci;

alla costruzione di opere, impianti e mezzi di esercizio per il completamento della seconda fase del piano decennale di cui alle leggi 27 aprile 1962, n. 211, 6 agosto 1967, n. 688, 28 marzo 1968, n. 374 e 25 ottobre 1968, n. 1089;

all'attuazione di progetti relativi ad impianti specifici del Mezzogiorno;

al quadruplicamento della Roma-Firenze;

al potenziamento dei mezzi di trazione e del parco e all'ammodernamento e potenziamento degli impianti fissi della rete;

all'ammodernamento e al miglioramento ambientale dei posti di lavoro;

al potenziamento delle linee di collegamento della rete ferroviaria italiana con le confinanti reti ferroviarie europee, nonché delle linee al servizio dei maggiori porti.

Art. 3.

Il programma di costruzioni e di opere di cui all'articolo 1 sarà approvato con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, previo parere del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Esso può essere articolato in piani parziali redatti distintamente per i due settori di interventi di cui all'articolo 1 e da approvarsi con separati decreti.

Il programma e gli eventuali piani parziali sono comunicati al Parlamento e alle regioni interessate, prima dell'emanazione dei relativi decreti.

Le eventuali variazioni al programma saranno approvate nelle stesse forme.

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile darà comunicazione ogni anno, in allegato al bilancio di previsione dell'Azienda ferroviaria, dello stato di attuazione del piano al 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione di detto bilancio.

Art. 4.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per la realizzazione del piano di cui all'articolo 1, è autorizzata ad assumere impegni fino a concorrenza dell'importo indicato nell'articolo stesso, fermo restando che i pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel Titolo II — Spese in conto capitale — del bilancio della stessa Azienda, in ragione di:

lire 110 miliardi nel 1973;
lire 165 miliardi nel 1974;
lire 125 miliardi nel 1975.

Art. 5.

Per la più rapida realizzazione delle opere di cui all'articolo 1, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad avvalersi delle facoltà previste dal decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752, e successive modificazioni, ferme restando le facoltà stabilite dalle leggi, per l'Azienda, in materia di progettazione ed esecuzione delle opere.

Resta anche in facoltà dell'Azienda ferroviaria di affidare a terzi particolari studi e progettazioni che richiedano speciali competenze tecniche e scientifiche. Le relative spese faranno carico agli stanziamenti previsti dalla presente legge.

Art. 6.

I fondi occorrenti al finanziamento della spesa di lire 400 miliardi saranno provveduti con operazioni di credito.

A tale fine l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, sia all'interno sia all'estero, e ad emettere direttamente obbligazioni, a mano a mano che se ne presenterà il bisogno, fino a concorrenza di un ricavo netto complessivo pari alla occorrente somma di 400 miliardi. Anche il Consorzio di credito per le opere pubbliche è autorizzato a concedere i mutui suddetti.

I mutui di cui al precedente comma saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra la Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e gli enti mutuanti, con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

All'emissione diretta di obbligazioni si applicano le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280.

L'articolo 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, si applica anche ai mutui di cui al secondo comma del presente articolo.

Le rate d'ammortamento, per capitale ed interessi, dei mutui e delle obbligazioni saranno iscritte, con distinta imputazione, nei bilanci dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e specificatamente vincolate a favore degli enti mutuanti e degli obbligazionisti.

Art. 7.

Le rate d'ammortamento, in conto capitale, dei mutui da contrarre e delle obbligazioni da emettere in applicazione della presente legge saranno rimborsate dal Ministero del tesoro all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e saranno pertanto iscritte negli stati di previsione della spesa di detto Ministero e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata dell'Azienda ferroviaria.

Art. 8.

Tutte le operazioni di credito autorizzate dalla presente legge, compresa l'emissione diretta di obbligazioni, nonchè tutti gli atti inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa l'imposta annua di abbonamento di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

Art. 9.

Agli effetti dell'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, è fatto obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di destinare una somma non inferiore a lire 130 miliardi, dei 267 miliardi previsti dall'articolo 1, all'ammodernamento e potenziamento delle linee e degli impianti dell'Italia meridionale ed insulare.

E' fatto obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di riservare una quota delle forniture e delle lavorazioni occorrenti per le costruzioni e le opere

di cui all'articolo 1, pari ad almeno il 40 per cento del relativo ammontare, sulla base dei prezzi risultanti dalle gare e trattative a carattere nazionale, agli stabilimenti industriali dell'Italia meridionale e insulare, che sono obbligati ad acquistare dalle industrie delle stesse regioni i macchinari, gli accessori, i semilavorati ed i finimenti occorrenti per l'espletamento delle commesse acquisite.

Art. 10.

E' fatto obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di realizzare una adeguata programmazione poliennale delle commesse secondo criteri di omogeneità e di consistenza tali da consentire una efficace razionalizzazione della produzione ed un aumento della capacità produttiva degli stabilimenti industriali interessati.

Art. 11.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 marzo 1973

LEONE

ANDREOTTI — BOZZI — VALSECCHI — MALAGODI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1973, n. 53.

Riconoscimento della personalità giuridica della procura generalizia, con sede in Roma, dell'Istituto secolare delle catechiste del Sacro Cuore.

N. 53. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della procura generalizia, con sede in Roma, dell'Istituto secolare delle catechiste del Sacro Cuore.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1973
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 106. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1972.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato delle navi da sbarco « Grado » e « Caorle ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Sono state cedute in prestito gratuito dalla U.S. Navy alla M.M.I. per un periodo di dieci anni suscettibile di ulteriore prolungamento, le navi da sbarco «Grado» e « Caorle » che vengono iscritte nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 17 luglio 1972.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1972

LEONE

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1973
Registro n. 4 *Difesa, foglio n.* 247

(4338)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato dei sommergibili « Primo Longobardo » e « Gianfranco Gazzana Priaroggia ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Sono stati ceduti in prestito gratuito dalla U.S. Navy alla M.M.I. per un periodo di 5 anni, i sommergibili «Primo Longobardo» e «Gianfranco Gazzana Priaroggia» che vengono iscritti nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 18 agosto 1972.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 settembre 1972

LEONE

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1973
Registro n. 4 *Difesa, foglio n.* 248

(4339)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 marzo 1973.

Nomina di un componente del comitato nazionale di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche per le scienze economiche, sociologiche e statistiche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente l'organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 agosto 1963),

con il quale è stato approvato il regolamento concernente la determinazione del numero e della competenza dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, nonché le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per le cooptazioni e per le nomine dei relativi membri;

Premesso che nei giorni 15 e 16 giugno 1972 hanno avuto luogo le elezioni dei membri dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 4 della menzionata legge 2 marzo 1963, n. 283, indette con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1972;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 1972, con il quale si è provveduto alla nomina, per il quadriennio 1972-1976, dei dodici membri di detti Comitati di cui alla lettera *f*) del citato art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1972, con il quale il prof. Giuseppe de Meo è stato nominato componente del Comitato nazionale di consulenza per le scienze economiche, sociologiche e statistiche, in sostituzione del prof. Augusto Del Noce, e cioè di uno dei predetti dodici membri;

Ritenuto che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal prof. de Meo, occorre procedere alla sua sostituzione nel predetto incarico;

Visti gli articoli 2, 32 e 35 del regolamento sopra indicato;

Decreta:

Il prof. Agostino Palazzo è nominato componente del comitato nazionale di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche per le scienze economiche, sociologiche e statistiche, per la rimanente durata del quadriennio in corso, in sostituzione del prof. Giuseppe de Meo, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1973

ANDREOTTI

(5351)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1971.

Ristrutturazione dei ruoli organici delle carriere del personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del predetto testo unico;

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Veduta la legge 4 febbraio 1966, n. 32;

Veduta la legge 21 marzo 1967, n. 160;

Veduta la legge 8 marzo 1968, n. 199;

Veduta la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduta la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed in particolare gli articoli 13, 18, 132 e 147;

Considerato che le citate leggi numeri 1255, 160, 199 e 380 prevedono per le qualifiche della carriera direttiva amministrativa, i cui posti debbono essere resi cumulativi in un unico contingente organico, le seguenti dotazioni:

Direttore di sezione .	n. 70
Consigliere di 1ª, 2ª e 3ª classe . .	» 190

Considerato inoltre che le citate leggi numeri 1255, 160, 199 e 380 prevedono per le qualifiche della carriera direttiva del personale delle biblioteche universitarie, i cui posti debbono essere resi cumulativi in un unico contingente organico, le seguenti dotazioni:

Bibliotecario di 2ª classe .	**n. 19**
Bibliotecario di 3ª classe, aggiunto e vice bibliotecario	**» 51**

Considerato che alla data del 30 giugno 1970 la consistenza numerica globale delle carriere di concetto (di ragioneria, amministrativa e dei bibliotecari), come risulta dalle citate leggi n. 1255 (tabelle *I*, *E*, *D*) n. 160, n. 199 e n. 380 è la seguente:

	Numero dei posti
Carriera di concetto del personale di ragioneria . . .	198
Carriera di concetto del personale amministrativo . . .	540
Carriera di concetto degli aiuto bibliotecari	603

Considerato che, per la prima applicazione dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, le dotazioni organiche della terza e della seconda qualifica delle carriere di concetto devono essere proporzionalmente aumentate, ai sensi dell'art. 132, primo comma, di tale decreto, in ragione dei posti in soprannumero sotto specificati, esistenti alla data del 30 giugno 1970 nelle qualifiche inferiori a quella terminale di ciascuna carriera:

carriera di concetto del personale di ragioneria:

posti in soprannumero n. 42 da riferire alla qualifica iniziale;

carriera di concetto del personale amministrativo:

posti in soprannumero n. 191 da riferire alla qualifica iniziale;

carriera di concetto degli aiuto bibliotecari:

posti in soprannumero n. 106 da riferire alla qualifica iniziale;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1970 la dotazione organica dei direttori di sezione e quella di consiglieri di 1ª, 2ª e 3ª classe della carriera direttiva del personale amministrativo delle università e degli istituti di istruzione universitaria sono rese cumulative in un unico contingente di n. 260 posti.

Nulla è innovato per quanto riguarda le altre qualifiche della carriera direttiva del personale amministrativo delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

Art. 2.

Con effetto dal 1° luglio 1970 la dotazione organica dei bibliotecari di 2ª classe e quella dei bibliotecari di 3ª classe, aggiunto e vice bibliotecari del personale delle biblioteche di facoltà e scuole dei seminari e degli istituti scientifici sono rese cumulative in un unico contingente di n. 70 posti.

Nulla è innovato per quanto riguarda le altre qualifiche.

Art. 3.

Con effetto dalla stessa data del 1° luglio 1970 la carriera speciale del personale di ragioneria delle segreterie universitarie, prevista dalla tabella *I* allegata alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, è soppressa.

In sostituzione del ruolo organico del personale direttivo di detta soppressa carriera speciale, è istituito il « ruolo organico della carriera direttiva del personale di ragioneria delle segreterie universitarie » la cui consistenza organica è quella risultante dall'allegata tabella *A*.

Il ruolo organico del personale di concetto della soppressa carriera speciale è sostituito dal « ruolo organico della carriera di concetto del personale di ragioneria delle segreterie universitarie » la cui dotazione è stabilita dall'allegata tabella *B*.

Art. 4.

A decorrere dal 1° luglio 1970, le dotazioni organiche delle carriere di concetto del personale amministrativo e degli aiuto bibliotecari sono quelle risultanti dalle allegate tabelle *C* e *D*.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1971

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GATTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1972
Registro n. 59, foglio n. 154

TABELLA *A*

Ruolo organico della carriera direttiva del personale di ragioneria delle segreterie universitarie

Parametro	Qualifica	Organico
426 387	Direttore di ragioneria di 1ª classe . . .	22
307	Direttore di ragioneria di 2ª classe . . .	136
257 190	Vice direttore di ragioneria	
	Totale . . .	158

TABELLA *B*

Ruolo organico della carriera di concetto del personale di ragioneria delle segreterie universitarie

Parametro	Qualifica	Organico	Posti in aumento
370	Ragioniere capo	20	5
297 255	Ragioniere principale	89	19
218 178 160	Ragioniere	89	—
	Totale . . .	198	

TABELLA *C*

Ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

Parametro	Qualifica	Organico	Posti in aumento
370	Segretario capo	54	20
297 255	Segretario principale	243	86
218 178 160	Segretario	243	—
	Totale . . .	540	

TABELLA *D*

Ruolo organico della carriera di concetto degli aiuto bibliotecari addetti alle biblioteche di facoltà e scuole dei seminari e degli istituti scientifici.

Parametro	Qualifica	Organico	Posti in aumento
370	Aiuto bibliotecario capo . .	61	11
297 255	Aiuto bibliotecario principale	271	48
218 178 160	Aiuto bibliotecario	271	—
	Totale . . .	603	

(3866)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1972.

Nomina di rappresentanti del Ministero degli affari esteri e dell'Istituto nazionale per il commercio estero in seno al comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'articolo 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè all'assistenza ai paesi in via di sviluppo;

Vista la legge 24 maggio 1967, n. 451, concernente l'ulteriore integrazione dello stanziamento e modifiche della legge del 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° giugno 1967, n. 136, relativo alla composizione del comitato di cui alla legge 28 febbraio 1967, n. 131;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 settembre 1969, n. 245, con il quale il dott. Ettore Massacesi, presidente dello Istituto nazionale per il commercio estero, è nominato membro effettivo del predetto comitato, in rappresentanza del suindicato istituto;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 dicembre 1970, n. 320, con il quale il consigliere d'ambasciata Dino Cappello viene nominato membro sostituto del predetto comitato, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Vista la lettera n. 1490 del 3 maggio 1972 dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.) con la quale, nel segnalare la cessazione dalla carica di presidente dell'I.C.E. del dott. Ettore Massacesi, viene designato quale membro effettivo nel suddetto comitato, in rappresentanza del predetto istituto, il prof. Dante Graziosi, presidente dell'I.C.E.;

Visto il telespresso n. 069/9682 del 4 maggio 1972 con il quale il Ministero degli affari esteri, nel far presente che talvolta è difficile assicurare la presenza alle riunioni del comitato di cui all'articolo 24 della legge numero 131, per gli impegni di servizio anche all'estero, del ministro plenipotenziario Cesidio Guazzaroni, membro effettivo e del ministro plenipotenziario Dino Cappello, membro sostituto, ha prospettato l'opportunità che sia nominato un altro sostituto in rappresentanza dello stesso Ministero affari esteri che potrebbe partecipare alle riunioni in caso di impedimento del ministro plenipotenziario Cappello. A tal fine è stato designato il consigliere d'ambasciata Giulio Cesare Di Lorenzo, attualmente capo dell'ufficio III della Direzione generale degli affari economici;

Decreta:

Il prof. Dante Graziosi, presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero, è nominato membro effettivo in seno al comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, in rappresentanza del predetto istituto, in luogo del dott. Ettore Massacesi.

Il consigliere d'ambasciata Giulio Cesare Di Lorenzo è nominato membro sostituto, in seno al comitato di cui all'art. 24 della legge n. 131, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri con l'incarico di partecipare alle riunioni del comitato stesso in caso di assenza o impedimento del ministro plenipotenziario Dino Cappello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1972

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTEOTTI

Il Ministro per gli affari esteri
MEDICI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(3636)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1972.

Approvazione di una tariffa complementare ad una assicurazione sulla vita nonchè di alcuni tassi di premio non compresi in tariffe già in vigore, presentati dalla S.p.a. « La Fondiaria vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « La Fondiaria vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa complementare ad una assicurazione sulla vita nonchè di alcuni tassi di premio non compresi in tariffe in vigore;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa complementare ad una assicurazione sulla vita nonchè alcuni tassi di premio non compresi nelle tariffe in vigore pure qui di seguito descritte, presentati dalla società per azioni La Fondiaria vita, con sede in Firenze:

Tariffa 7/K, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo decrescente del 6 % dal 3° anno di assicurazione, di un capitale decrescente secondo la medesima legge, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare alla tariffa 33/K, approvata con decreto ministeriale 8 settembre 1972;

Tariffa 33/K, relativa all'assicurazione mista a premio annuo decrescente del 6 % dal 3° anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicura-

to sarà allora in vita ovvero immediatamente in caso di sua premorienza, senza o con capitalizzazione delle decrescenze di premio (approvata con decreto ministeriale 8 settembre 1972);

Tariffa 20/K, relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo descrescente del 6% dal 3° anno, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, senza o con capitalizzazione delle decrescenze di premio (approvata con decreto ministeriale 8 settembre 1972).

Roma, addì 20 novembre 1972

p. *Il Ministro*: TIBERI

(3871)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1972.

Ricostituzione del collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 179, relativa alla istituzione ed all'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti e, in particolare, l'art. 18 della legge concernente la costituzione del collegio dei revisori dei conti della Cassa medesima;

Vista la legge 11 novembre 1971, n. 1046, recante modifiche ed integrazioni alla predetta legge n. 179 del 1958;

Visto il proprio decreto in data 18 novembre 1969, con il quale è stato costituito l'organo predetto, per la durata di un triennio;

Visto l'esito delle elezioni dei membri in rappresentanza degli iscritti in seno al collegio dei revisori dei conti, da parte del comitato nazionale dei delegati della Cassa nelle riunioni del 18 giugno 1972 e del 20 luglio 1972, quale risulta dai verbali relativi alle riunioni medesime, rimessi dall'ente con la nota n. 3922/D.G./72 del 20 ottobre 1972;

Viste le designazioni effettuate dal Ministero di Grazia e giustizia con la nota n. 7/59.7.3/8843 del 30 giugno 1972 e dal Ministero del tesoro con la nota n. 146382 del 7 novembre 1972;

Ritenuto di procedere alla ricostituzione del collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti per scadenza del mandato ed anche in relazione alla suddetta legge n. 1046 del 1971 che ha modificato i requisiti di iscrizione alla Cassa medesima;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti è costituito come segue:

Colasurdo dott. Adriano, membro effettivo e Buonora dott. Mario, membro supplente, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

Brenna dott. Alamanno, membro effettivo e Lo Reto Francesco Paolo, membro supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Moro dott. Paolo, membro effettivo e Gitto dottoressa Liliana, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Barresi ing. Giovanni e Durante ing. Domenico, membri effettivi e Casci ing. Giuseppe e Coppola arch. Edgardo, membri supplenti, eletti dal comitato nazionale dei delegati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(3751)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1973.

Rinnovo della commissione amministratrice del consorzio fitosanitario obbligatorio di Verona.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1963 con il quale il consorzio provinciale per l'ortofrutticoltura di Verona è stato dichiarato, ai fini della difesa fitosanitaria, consorzio obbligatorio ai sensi dell'art. 11, lettera *b*), della citata legge 18 giugno 1931, n. 987;

Visto il decreto ministeriale 7 settembre 1964 con il quale è stata nominata la commissione amministratrice del consorzio anzidetto;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1969, con il quale è stata rinnovata la commissione medesima;

Ravvisata la necessità di provvedere, per il periodo 10 dicembre 1972-10 dicembre 1975, al rinnovo della commissione in parola, in conformità a quanto disposto dall'art. 2 della legge 11 agosto 1960, n. 870;

Sentite le organizzazioni delle categorie interessate;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte della commissione amministratrice del consorzio fitosanitario obbligatorio di Verona:

a) il direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante di Verona;

b) il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Verona;

c) l'ing. Alessandro Dolazza; l'ing. Giulio Cesare Tosadori; il sig. Bissaro Vittorio, in rappresentanza degli imprenditori agricoli non coltivatori diretti;

d) l'on. Roberto Prearo; il sig. Alfonso Bricolo; il sig. Alessandro Nogara, in rappresentanza degli imprenditori coltivatori diretti;

e) il sig. Bruno Costa; il perito agrario Giammario Pellizzari; il sig. Lino Bellamoli, in rappresentanza dei mezzadri o coloni;

f) il dott. Giorgio Bertaja; il perito agrario Achille Cogo, tecnici agricoli designati, rispettivamente, dal consiglio dell'ordine dei dottori agronomi e dal collegio dei periti agrari di Verona.

Art. 2.

L'on. dott. Roberto Prearo e l'ing. Giulio Cesare Tosadori sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del consorzio predetto.

Roma, addì 29 gennaio 1973

Il Ministro: NATALI

(3684)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1973.

Autorizzazione alla Banca Cuneese Lamberti Meinardi & C., società per azioni, con sede in Cuneo, a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni comuni, tutti in provincia di Cuneo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca Cuneese Lamberti Meinardi & C., società per azioni, con sede in Cuneo;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962:

Decreta:

La Banca Cuneese Lamberti Meinardi & C., società per azioni, con sede in Cuneo, è autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Cuneo, Bernezzo, Busca, Cardè, Castelletto Stura, Cavallerleone, Centallo, Cervasca, Dronero, Faule, Fossano, Murello, Polonghera, Racconigi, Roccasparvera, Rossana, Ruffia, Salmour, Tarantasca, Torre S. Giorgio, Villafalletto, Villar S. Costanzo, Vignolo e Vottignasco, in provincia di Cuneo.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca Cuneese Lamberti Meinardi & C.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1973

Il Ministro: MALAGODI

(4056)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1973.

Autorizzazione alla Banca Vallone Venturi, società in nome collettivo, con sede in Copertino, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio del comune di Lecce.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 3 giugno 1963 e 19 gennaio 1970, con i quali la Banca Vallone Venturi, società in nome collettivo con sede in Copertino (Lecce), è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto legge 20 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Copertino, Carmiano, Leverano, Monteroni, Nardò, Novoli e Veglie, in provincia di Lecce;

Vista la domanda presentata dall'azienda stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962:

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca Vallone Venturi, società in nome collettivo con sede in Copertino (Lecce), con i propri decreti 3 giugno 1963 e 19 gennaio 1970, di cui in premessa, è estesa al territorio del comune di Lecce.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del predetto regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa, potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca Vallone Venturi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1973

Il Ministro: MALAGODI

(4054)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1973.

Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino della borsa merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la borsa merci di Bari;

Viste le proposte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari, formulate con deliberazione 13 gennaio 1973, n. 5;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Bari, per l'anno 1973, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Putzulu dott. Enrico;
2) Salvemini dott. Andrea;
3) Borrelli ing. Enrico;
4) Caizzi rag. Mario;
5) Dentamaro cav. Nicola;
6) Pignataro prof. Pasquale;
7) Romito dott. Giuseppe

Membri supplenti:

1) Crudo dott. Antonio;
2) Ferrara cav. Giovanni;
3) Tandoi dott. Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1973

Il Ministro: FERRI

(3686)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1973.

Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci, e l'annesso regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la borsa merci di Napoli;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Napoli, approvato con decreto ministeriale 22 novembre 1954;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli formulata con nota 12/SG del 30 gennaio 1973;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Napoli, per l'anno 1973, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Carli dott. Antonio;
2) Della Casa dott. Carlo;
3) Miraglia dott. Giuseppe;
4) Buonaiuto comm. Onofrio;
5) Pezzullo dott. Sossio;
6) Punzo comm. Marco;
7) Russo dott. Carmine.

Membri supplenti:

1) Manzo comm. Sabato;
2) Rocco Ferdinando, nato il 25 luglio 1934;
3) Rocco Ferdinando, nato il 15 dicembre 1921.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1973

Il Ministro: FERRI

(3685)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1973.

Modifica della composizione della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 7 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente l'istituzione della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli;

Visto il proprio decreto 25 giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 1966, n. 156 e il successivo decreto 24 novembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 1970, n. 6, concernenti la costituzione della suddetta commissione;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero del 9 gennaio 1973, relativa alla designazione dell'ispettore generale Vincenzo Bonfiglioli quale rappresentante del citato Istituto e supplente del presidente della commissione stessa, in sostituzione dell'ispettore generale Alberto Bedini collocato a riposo;

Decreta:

L'ispettore generale Vincenzo Bonfiglioli entra a far parte della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli, quale membro supplente del presidente della commissione stessa, in sostituzione dell'ispettore generale Alberto Bedini, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1973

Il Ministro: MATTEOTTI

(3749)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1973.

Trasferimento delle acque minerali e termali e delle cave e torbiere alla regione Puglia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto l'unito elenco delle acque minerali e termali e delle cave e torbiere esistenti nel territorio della regione Puglia;

Sentita la Regione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito elenco delle acque minerali e termali e delle cave e torbiere trasferite alla regione Puglia.

Art. 2.

Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto si procederà alla consegna dall'intendente di finanza competente per territorio, con l'intervento del rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla Regione dei beni di cui all'art. 1 facendola constare da appositi processi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni stessi a favore della Regione.

Art. 3.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla Regione con i decreti legislativi emanati in forza dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla Regione da tale data.

Il presente Decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1973

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

Il Ministro
per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Elenco delle acque minerali e termali e delle cave e torbiere trasferite alla regione Puglia a norma dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281

Numero d'ordine	Comune e località	Denominazione	Sostanza minerale	Titolare della concessione	Natura e data del provvedimento concessivo	Durata della concessione	Superficie in ettari (ha)
				PROVINCIA DI BARI			
1	Canosa di Puglia	Tufarelle	Cava di tufo	Soc. Farina Italo e C., via Settembrini, 3, Canosa di Puglia	D.D. 21- -8-1969	anni 15	2.70.00
2	Putignano	Ferrone	Cava calcare	In istruttoria presso il distretto minerario di Napoli			2.30.04
				PROVINCIA DI LECCE			
1	Santa Cesaria T.	Centro termale di S. Cesaria Terme	Acque minerali per uso termominerale e terapeutico « Fetida - Sulfurea - Gattulla - Grottino »	Titolare permanente S.p.A. Terme di S. Cesaria, via Margutta, 19, Roma Concessionaria in uso ed esercizio S.p.A. Saverio Sticchi	Legge 25-6-1913, n. 753 Legge 26-6-1921, n. 1051 Legge 22-12-1956, n. 1589 art. 2 D.M. 20-4-1957 Legge 21-6-1960, n. 649	fino al 30-4-1979	Superficie non esistente in quanto le sorgenti hanno origine dal fondo marino
2	Corigliano d'Otranto	Madonnina	Acqua minerale	Cav. Meleleo Nicola, via G. Comi, 19, Corigliano d'Otranto	D.M. 15-4-1971	anni 20	10.00.00
				PROVINCIA DI TARANTO			
1	Crispiano . . .	La Chiesa	Acqua minerale	S.r.l. Terme di Crispiano in persona del dott. Alfredo Pepe, via di Palma n. 1, Taranto	D.P. 16-1-1964	anni 10	16.33.50
2	Taranto	La Riccia	Calcare	Nardulli Oronzo, via Orsini, 1, Taranto	D.D. 2-5-1963	anni 10	4.04.71

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Visto, *Il Ministro per le finanze*
VALSECCHI

(3750)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1973.
Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci e l'annesso regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la borsa merci di Roma;

Viste le proposte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, formulate con lettera 19 febbraio 1973, n. 2605;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Roma, per l'anno 1973, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Attili dott. Leonida;
2) Cossio dott. Amedeo;
3) Bondì Maurizio;
4) Carli per. ind. Gastone;
5) Pambuffetti Gustavo;
6) Serafini Giovanni;
7) Turi dott. Adolfo.

Membri supplenti:

1) Agostinelli Nello;
2) Bondolfi Edoardo;
3) Chinzari Bernardino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1973

Il Ministro: FERRI

(3861)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1973.
Classificazione tra le provinciali di nove strade in provincia di Como.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 21 aprile 1970, n. 5641, con il quale l'amministrazione provinciale di Como ha deliberato di chiedere la classificazione tra le provinciali delle seguenti strade comunali:

1) Rodero-confine con la provincia di Varese di km. 1,100;
2) Sormano-Zelbio di km. 10,200;
3) Brivio-Airuno di km. 2,063;
4) Moggio-confine con la provincia di Bergamo di km. 12,500;
5) Casargo-Vendrogno di km. 7,200;
6) Figliaro-Solbiate di km. 0,950;
7) Figliaro-Binago di km. 1,400;
8) Dolzago-Elio-Galbiate di km. 5,500;
9) Drezzo-Valico di Pedrinate di km. 1,300;
10) Faloppio-Trevano-Valico di Cruciale dei Mulini di km. 4,800;
11) Vertemate-Cucciago di km. 2,500;

Visto il voto 12 dicembre 1972, n. 968, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che sia da accogliere la richiesta suddetta e che per le strade di cui ai numeri 2) e 4) ancora da ultimare si possa dar corso al provvedimento di classifica solo dopo accertata la loro funzionalità;

Ritenuto, quindi, che possono essere classificate provinciali a termini dell'art. 5 della legge n. 126 le strade riportate ai numeri 1), 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11);

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade di cui ai numeri 1), 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) dell'estesa complessiva di km. 26+813 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: RIGHETTI

(3874)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1973.
Classificazione tra le provinciali di ventitre strade in provincia di La Spezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 21 maggio 1971, n. 107, con il quale l'amministrazione provinciale di La Spezia ha chiesto la classificazione tra le provinciali delle seguenti strade comunali:

1) Alta di Ameglia (via dell'Angelo);
2) Baccano-Pitelli;
3) Bocca Pignone-Memola-Pignone;
4) Castello di Beverino-Padivarma;
5) Ponte S. Antonio-Cassana-Ressadora;
6) Molunghi-Nove Fontane;
7) Piano di Madrignano-Castello di Madrignano-Nasso-Calice;
8) *a*) Mola-Pera-Salino;
   b) Collegamento-Foce Castello;
9) Piè di Costa-Tivegna;
10) Soviore-Bardellone-Cassana;
11) Ossegna-Colli di Valletti-Ponte Parano;
12) S. Pietro-Salterana-Tavarone;
13) Cavanella-Stadomelli-Beverone-Veppo;
14) Sarzana-Marinella (viale 25 Aprile);
15) Via Alta di Sarzana;
16) Scogna-S. Maria-Valgiuncata;
17) Foce d'Agneta-Antessio-Pignona-Casa Maestra;
18) *a*) La strada dei Santuari;
   b) collegamento con Vernazza;
   c) collegamento con Corniglia;
19) Bolano-Tirolo;
20) Circonvallazione di Bolano;

21) Aurelia-Carrodano Superiore-Fece;
22) S. Remigio-Colla-Gambella-ponte Usurana;
23) Riccò-Valdipino-Casella-strada dei Santuari;
24) Comuneglia-Codivara-passo della Biscia.

Visto il voto 24 ottobre 1972, n. 658, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che sia da accogliere la richiesta suddetta fatta eccezione per le strade di cui al n. 2) e 18-*c*) d'elenco e che per le strade di cui ai numeri 7), 13), 18-*b*) e 23) ancora da ultimare si possa dar corso al provvedimento di classifica solo dopo accertata la loro funzionalità;

Ritenuto, quindi che possano essere classificate provinciali a termini dell'art. 5 della legge n. 126 le strade riportate ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 8-*a*), 8-*b*), 9), 10), 11), 12), 14), 15), 16), 17), 18-*a*, 19), 20), 21), 22), e 24);

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014 le strade di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 8-*a*), 8-*b*), 9), 10), 11), 12), 14), 15), 16), 17), 18-*a*), 19), 20), 21), 22), e 24) dell'estesa complessiva di km. 98+115 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1973

p. *Il Ministro*: RIGHETTI

(3873)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1973.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 18 aprile 1970, n. 902 con il quale l'amministrazione provinciale di Catanzaro esprimeva parere favorevole per la provincializzazione della strada comunale « Martirano, innesto strada provinciale No-Nocera Terinese, confluenti bivio Romano » dell'estesa di km. 1+350;

Visto il voto 24 ottobre 1972, n. 695, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole al riguardo;

Ritenuto, quindi, che la strada comunale suddetta può essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale di cui alle premesse dell'estesa di km. 1+350 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

p. *Il Ministro*: RIGHETTI

(4010)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1973.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Pescara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 30 marzo 1971, n. 392 con il quale l'amministrazione provinciale di Pescara ha determinato di chiedere la classificazione tra le provinciali della strada comunale « Trufigno - S. Giorgio » dell'estesa di km. 2+523.

Visto il voto 3 gennaio 1973, n. 28, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole al riguardo;

Ritenuto, quindi, che la strada comunale suddetta può essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale di cui alle premesse dell'estesa di km. 2+526 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1973

p. *Il Ministro*: RIGHETTI

(4012)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1973.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Ferrara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 21 dicembre 1971, n. 446 con il quale l'amministrazione provinciale di Ferrara ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale « Portoverrara - S. Carlo - Trava » dell'estesa di km. 6 + 122;

Visto il voto 14 novembre 1972, n. 918, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole al riguardo;

Ritenuto, quindi, che la strada comunale suddetta può essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale di cui alle premesse dell'estesa di km. 6+122 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1973

p. *Il Ministro*: RIGHETTI

(4013)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1973.

Autorizzazione alla società « S.p.a. Lombarda fiduciaria e di revisione », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « S.p.a. Lombarda fiduciaria e di revisione », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « S.p.a. Lombarda fiduciaria e di revisione », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(3872)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1973.

Rinnovo del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », in Parma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454 convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 15 maggio 1939, n. 773, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari » con sede in Parma ed il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 207, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;

Considerato che l'ente suindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche internazionali;

Visto il proprio decreto 4 ottobre 1969, riguardante la nomina per un triennio, del collegio dei revisori dei conti dell'ente;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto collegio, ai sensi dell'art. 18 dello statuto;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma, è composto dai seguenti membri:

Guasco dott. Ottavio, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Dall'Argine dott. Luciano, designato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma;

Ghidini Aldo, designato dal comune di Parma.

I membri del Collegio durano in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1973

Il Ministro: FERRI

(3864)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1973.

Proroga di altri tre mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di fibre sintetiche operanti in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 18 febbraio 1972 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di fibre sintetiche operanti in provincia di Catanzaro, con effetto dal 20 dicembre 1971;

Visti i decreti 29 marzo 1972 e 6 settembre 1972 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 18 febbraio 1972;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del Lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di fibre sintetiche operanti in provincia di Catanzaro, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1973

Il Ministro: COPPO

(5316)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Piacenza

Con decreto 11 ottobre 1972, n. 246, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una porzione di alveo abbandonato del torrente Rifiuto tra la via Rodolfo Boselli e la strada Caorsana in comune di Piacenza, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 69, mappale 1213, di mq. 305, ed indicato nella planimetria rilasciata il 18 marzo 1972, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2146)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Sdemanializzazione di terreno in comune di Rieti

Con decreto ministeriale 24 novembre 1972, n. 3319, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. del terreno di mq. 2520 sito tra i km. 84+010 e 84+190 della strada statale n. 4 ed iscritto nel catasto del comune di Rieti al foglio 51, p.f. 55.

(2413)

Sdemanializzazione di terreni in comune di Rho

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1972, n. 2848, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. dei terreni della superficie complessiva di mq. 5710 iscritti nel catasto del comune di Rho rispettivamente al foglio 14, pp.ff. numeri 2 di mq. 1290, 3 di mq. 1600, 3½ di mq. 670 ed al foglio n. 5 pp.ff. numeri 24 sub. *a* di mq. 300, 24 sub. *b* di mq. 320, 24½ di mq. 340, 24¹/₈ di mq. 310, 23 sub. *a* di mq. 450, 23 sub. *b* di mq. 430.

(2414)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1973, registro n. 4 Interno, foglio n. 157, l'associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare una donazione, costituita da due immobili siti in Comacchio e distinti nel nuovo catasto urbano di quel comune alla partita 1255, foglio n. 94, mappali 215 e 216, categ. A/5, disposta in suo favore dal mons. Gino Carli, con atto 9 maggio 1971, pubblicato a rogito del dott. Nobili Lydia Oro, notaio in Segni, rep. n. 30767.

(3566)

Autorizzazione al comune di Savigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Savigno (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.904.068, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4905)

Autorizzazione al comune di Massarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Massarosa (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 235.086.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4906)

Autorizzazione al comune di Tolentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Tolentino (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 586.509.128, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4907)

Autorizzazione al comune di Genazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Genazzano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 156.134.589, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4908)

Autorizzazione al comune di Ariccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Ariccia (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 220.854.508, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4909)

Autorizzazione al comune di Viggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1973, il comune di Viggiano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.198.491, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4910)

Autorizzazione al comune di Vietri di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1973, il comune di Vietri di Potenza (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.897.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4911)

Autorizzazione al comune di Vaglio Basilicata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1973, il comune di Vaglio Basilicata (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.218.756, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4912)

Autorizzazione al comune di Trivigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1973, il comune di Trivigno (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.282.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4913)

Autorizzazione al comune di Trecchina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1973, il comune di Trecchina (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.653.212, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4914)

Autorizzazione al comune di Tramutola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1973, il comune di Tramutola (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.735.176, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4915)

Autorizzazione al comune di Tolve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1973, il comune di Tolve (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.942.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4916)

Autorizzazione al comune di Tito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1973, il comune di Tito (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.461.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4917)

Autorizzazione al comune di Terranova di Pollino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1973, il comune di Terranova di Pollino (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.355.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4918)

Autorizzazione al comune di Teana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1973, il comune di Teana (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.326.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4919)

Autorizzazione al comune di Spinoso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1973, il comune di Spinoso (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.545.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4920)

Autorizzazione al comune di Senise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1973, il comune di Senise (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.371.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4921)

Autorizzazione al comune di Savoia di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1973, il comune di Savoia di Lucania (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.279.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4922)

Autorizzazione al comune di Satriano di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1973, il comune di Satriano di Lucania (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.150.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4923)

Autorizzazione al comune di Sasso di Castalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1973, il comune di Sasso di Castalda (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4924)

Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1973, il comune di Sant'Arcangelo (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.967.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4925)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo Le Fratte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1973, il comune di Sant'Angelo le Fratte (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.677.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4926)

Autorizzazione al comune di San Severino Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1973, il comune di San Severino Lucano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.284.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4927)

Autorizzazione al comune di San Paolo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1973, il comune di San Paolo Albanese (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.675.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4928)

Autorizzazione al comune di San Martino d'Agri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1973, il comune di San Martino d'Agri (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.706.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4929)

Autorizzazione al comune di San Fele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1973, il comune di San Fele (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.790.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4930)

Autorizzazione al comune di San Costantino Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1973, il comune di San Costantino Albanese (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.826.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4931)

Autorizzazione al comune di San Chirico Raparo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1973, il comune di San Chirico Raparo (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.640.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4932)

Autorizzazione al comune di Venosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1973, il comune di Venosa (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 496.139.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4940)

Autorizzazione al comune di Ruvo del Monte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1973, il comune di Ruvo del Monte (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.452.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4934)

Autorizzazione al comune di Ruoti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1973, il comune di Ruoti (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.720.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4935)

Autorizzazione al comune di Rotonda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1973, il comune di Rotonda (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.463.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4936)

Autorizzazione al comune di Roccanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1973, il comune di Roccanova (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.089.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4937)

Autorizzazione al comune di Rivello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1973, il comune di Rivello (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.224.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4938)

Autorizzazione al comune di Ripacandida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1973, il comune di Ripacandida (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 121.015.844, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4939)

Autorizzazione al comune di San Chirico Nuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1973, il comune di San Chirico Nuovo (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.615.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4933)

Autorizzazione al comune di Carlentini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Carlentini (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 396.970.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4941)

Autorizzazione al comune di Casteldaccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Casteldaccia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.455.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4942)

Autorizzazione al comune di Balestrate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Balestrate (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 124.559.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4943)

Autorizzazione al comune di Randazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Randazzo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 139.609.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4944)

Autorizzazione al comune di Polistena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Polistena (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 651.965.095, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4945)

Autorizzazione al comune di Cittanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Cittanova (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 541.241.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del derceto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4946)

Autorizzazione al comune di Campomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Campomaggiore (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.229.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4947)

Autorizzazione al comune di Roccaforte del Greco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 127.082.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4948)

Autorizzazione al comune di Lettomanoppello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Lettomanoppello (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.962.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4949)

Autorizzazione al comune di Nocciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Nocciano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.041.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4950)

Autorizzazione al comune di Popoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Popoli (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 148.385.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4951)

Autorizzazione al comune di Roccamorice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Roccamorice (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.366.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4952)

Autorizzazione al comune di Scafa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Scafa (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.650.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4953)

Autorizzazione al comune di Agnone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Agnone (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.457.759, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4954)

Autorizzazione al comune di Montazzoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Montazzoli (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.901.727, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4955)

Autorizzazione al comune di Torrevecchia Teatina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Torrevecchia Teatina (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.298.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4956)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Manfredonia

Con decreto interministeriale 25 novembre 1972, n. 2922, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato il terreno della superficie di Ha 2.66.19, iscritto nel catasto del comune di Manfredonia al foglio n. 85, mappale n. 56.

(2416)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione della scuola per infermieri professionali annessa all'opedale « S. Matteo », di Pavia ad istituire un corso di specializzazione in cardiologia.

Con decreto n. 900.8/C.S.57/3 in data 5 febbraio 1973 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione della scuola per infermieri professionali dell'ospedale « S. Matteo », di Pavia è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in cardiologia con sede presso l'ospedale medesimo.

(2418)

Autorizzazione all'amministrazione della scuola per infermieri professionali presso l'ospedale civile di Pordenone ad istituire un corso di specializzazione in tecniche emodialitiche.

Con decreto n. 900.8/C.S./64 in data 1° febbraio 1973 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione della scuola per infermieri professionali presso l'ospedale civile di Pordenone è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in tecniche emodialitiche con sede presso l'ospedale medesimo.

(2419)

Autorizzazione all'amministrazione della scuola per infermieri professionali annessa all'opedale « S. Matteo », di Pavia ad istituire un corso di specializzazione in anestesia e rianimazione.

Con decreto n. 900.8/C.S.-57/4 in data 5 febbraio 1973 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione della scuola per infermieri professionali dell'ospedale « S. Matteo », di Pavia è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in anestesia e rianimazione con sede presso l'ospedale medesimo.

(2420)

Autorizzazione all'amministrazione della scuola per infermieri professionali « Don Luigi Maran », di Pordenone ad istituire un corso di specializzazione in anestesia e rianimazione.

Con decreto n. 900.8/C.S./64/1 in data 5 febbraio 1973 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione della scuola per infermieri professionali « Don Luigi Maran » di Pordenone, è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in anestesia e rianimazione con sede presso l'ospedale civile di Pordenone.

(2417)

Autorizzazione all'amministrazione della scuola per infermieri professionali presso l'ospedale « S. Carlo Borromeo », di Milano ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica.

Con decreto n. 900.8/C.S./49/8 in data 1° febbraio 1973 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione della scuola per infermieri professionali annessa all'ospedale « S. Carlo Borromeo », di Milano è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica con sede presso l'ospedale medesimo.

(2421)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato dell'ex ricovero « Rossero », in regione « Tre Croci » del comune di Bardonecchia.

Con decreto interministeriale n. 572, del 2 febbraio 1973, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'ex ricovero « Rossero », in regione « Tre Croci », di complessivi mq. 94.296 e indicato in catasto al comune di Bardonecchia, foglio XXXVII, lettere *B* ed *E* (mq. 10.002) e al comune di Melezet, foglio III, lettere *E*, *G* e n. 15 (mq. 84.296).

(2415)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1972, n. 32333, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Fenu Claudio in data 23 marzo 1966 avverso la denegata assunzione in ruolo ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831.

(2411)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 4

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 52 Mod. 241 D.P. — Data: 27 giugno 1972. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Firenze. — Intestazione: Buchi Mario. Titoli del debito pubblico: al portatore 3 — Capitale: L. 60.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 gennaio 1972

(1109)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1973, registro n. 1 Finanze, foglio n. 259, viene accolto il ricorso straordinario proposto il 27 settembre 1967 dalla diurnista di 3ª categoria Tramontano Anna Maria avverso il provvedimento del Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali n. P3/63842, in data 11 luglio 1967, con il quale venne respinta la domanda della predetta tendente ad ottenere la corresponsione degli emolumenti per i periodi in cui dal 14 agosto 1962, data di decorrenza dell'inquadramento nel personale non di ruolo ai sensi dell'art 21 della legge 19 luglio 1962, n. 959, non aveva fornito prestazioni.

(2068)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1973, registro n. 1 Finanze, foglio n. 260, viene accolto il ricorso straordinario proposto il 22 settembre 1967 dall'assistente Viggiani Mario avverso il provvedimento del Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali n. P3/64227, in data 11 luglio 1967, con il quale venne respinta la domanda del predetto tendente ad ottenere la corresponsione degli emolumenti per i periodi in cui dal 14 agosto 1962, data di decorrenza dell'inquadramento nel personale non di ruolo ai sensi dell'art. 21 della legge 19 luglio 1962, n. 959, non aveva fornito prestazioni.

(2064)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1973, registro n. 1 Finanze, foglio n. 262, viene accolto il ricorso straordinario proposto il 30 settembre 1967 dal diurnista di 4ª categoria Mallardo Crescenzo avverso il provvedimento del Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali n. P3/22313, in data 11 luglio 1967, con il quale venne respinta la domanda del predetto tendente ad ottenere la corresponsione degli emolumenti per i periodi in cui dal 14 agosto 1962, data di decorrenza dell'inquadramento nel personale non di ruolo ai sensi dell'art. 21 della legge 19 luglio 1962, n. 959, non aveva fornito prestazioni.

(2066)

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1973, registro n. 5 Finanze, foglio n. 290, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto dal primo cassiere del registro sig. Scarcello Aldo avverso il decreto ministeriale 16 dicembre 1966, con il quale vennero conferite promozioni a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, alla qualifica di cassiere a circa 850 vice cassieri, incluso il ricorrente, è stato dichiarato inammissibile perchè, tale ricorso, non venne notificato ad almeno uno dei controinteressati.

(2145)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972 registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1972, registro n. 59, Finanze, foglio n. 105, viene respinto per la prescrizione del diritto vantato il ricorso straordinario proposto il 16 ottobre 1967 dal diurnista di 3ª categoria Perna Vincenzo avverso il provvedimento del Ministero delle finanze n. P3/64228, in data 8 luglio 1967, con il quale venne respinta la domanda del predetto tendente ad ottenere la corresponsione degli emolumenti per i periodi in cui dal 14 agosto 1962 data di decorrenza dell'inquadramento nel personale non di ruolo ai sensi dell'art. 21 della legge 19 luglio 1962, n. 959, non aveva fornito prestazioni.

(2069)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1973, registro n. 1, foglio n. 266, viene accolto il ricorso straordinario proposto il 21 settembre 1971 dalla diurnista di 3ª categoria Iacono Giovanna avverso il provvedimento n. P3/63841, in data 11 luglio 1967, con il quale venne respinta la domanda tendente ad ottenere la corresponsione degli emolumenti per i periodi di cui, dalla decorrenza dell'inquadramento nel personale non di ruolo disposto dal 14 agosto 1962, non aveva fornito prestazioni.

(2071)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1972, registro n. 60 Finanze, foglio n. 59, viene respinto, per la prescrizione del diritto vantato, il ricorso straordinario proposto il 6 ottobre 1967 dalla diurnista di 3ª categoria Cusato Felicia Maria avverso il provvedimento del Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali n. P3/64226, in data 8 luglio 1967, con il quale venne respinta la domanda della predetta tendente ad ottenere la corresponsione degli emolumenti per i periodi in cui dal 14 agosto 1962, data di decorrenza dell'inquadramento nel personale non di ruolo ai sensi dell'art. 21 della legge 19 luglio 1962, n. 959, non aveva fornito prestazioni.

(2065)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1973, registro n. 1 Finanze, foglio n. 264, viene accolto il ricorso straordinario proposto il 19 settembre 1967 dal diurnista di 4ª categoria Maida Sergio avverso il provvedimento del Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali n. P3/63840, in data 8 luglio 1967, con il quale venne respinta la domanda del predetto tendente ad ottenere la corresponsione degli emolumenti per i periodi in cui dal 14 agosto 1962, data di decorrenza dell'inquadramento nel personale non di ruolo ai sensi dell'art. 21 della legge 19 luglio 1962, n. 959, non aveva fornito prestazioni.

(2070)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1972, registro n. 59, Finanze, foglio n. 107, viene respinto, per la prescrizione del diritto vantato, il ricorso straordinario proposto il 5 gennaio 1968 dalla diurnista di 3ª categoria Pitocchi Eugenia nata Martino, avverso il provvedimento del Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali n. P3/65717, in data 8 luglio 1967, con il quale venne respinta la domanda della predetta tendente ad ottenere la corresponsione degli emolumenti per i periodi in cui dal 14 agosto 1962, data di decorrenza dello inquadramento nel personale non di ruolo ai sensi dell'art. 21 della legge 19 luglio 1962, n. 959, non aveva fornito prestazioni.

(2072)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1973, registro n. 1 Finanze, foglio n. 262, viene accolto il ricorso straordinario proposto il 21 settembre 1967 dalla diurnista di 3ª categoria Maida Elena nata Rampolla avverso il provvedimento del Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali n. P3/63356, in data 8 luglio 1967, con il quale venne respinta la domanda della predetta tendente ad ottenere la corresponsione degli emolumenti per i periodi in cui dal 14 agosto 1962, data di decorrenza dell'inquadramento nel personale non di ruolo ai sensi dell'art. 21 della legge 19 luglio 1962, n. 959, non aveva fornito prestazioni.

(2067)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA ROMAGNA

Variante al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Ravenna

Con decreto del provveditore alle opere pubbliche per l'Emilia n. 27627/I in data 30 dicembre 1972 è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la variante al P.E.E.P. (Piano per l'edilizia economica e popolare) vigente nel comune di Ravenna, relativa ad insediamento scolastico nel capoluogo (scuola materna in zona Lametta).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune a termini dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(2412)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a borse di studio e di addestramento

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, anno VIII, n. 4 del 7 marzo 1973, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Bando di concorso ad una borsa di studio, da usufruirsi presso Istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze d'ingegneria e di architettura per ricerche nel campo dei gas ionizzati con riferimento alle tecniche diagnostiche.

Bando di concorso a due borse di studio, da usufruirsi presso Istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Programma speciale per la conservazione del suolo.

(5355)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Palmi

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 10 marzo 1972, con il quale veniva indetto un concorso, per titoli, ad un posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Palmi;

Vista la nota n. 1326/72 del 26 aprile 1972 della procura generale presso la corte di appello di Catanzaro dalla quale risulta che, nei termini stabiliti, nessuna istanza di ammissione era stata prodotta;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Palmi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Palmi.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Catanzaro.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario anche in qualità di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Catanzaro entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea puo essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato omesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale e stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo.

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accedemici o professionali rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2): certificato di cittadinanza italiana; 3): certificato di godimento dei diritti politici; 4): certificato generale del casellario giudiziale e 5): certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli artt. 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per le registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1972

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1973
Registro n. 8, *foglio n.* 160

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte di appello di Catanzaro.

Il sottoscritto . . residente oppure domiciliato a . . provincia di . . in via . . cap. . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Palmi indetto con decreto ministeriale 7 ottobre 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 3 aprile 1973).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . il giorno . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . nell'anno . , nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di

Data .

Firma . . (7).

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(3334)

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Tortona

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 dell'11 marzo 1972 con il quale veniva indetto un concorso ,per titoli, ad un posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Tortona;

Vista la nota n. 940/40 del 18 aprile 1972 della procura generale presso la corte di appello di Torino dalla quale risulta che, nei termini stabiliti nessuna istanza di ammissione era stata prodotta;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Tortona;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Tortona.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazione di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Torino.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui la legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro a quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano gli espletato senza demerito servizio sanitario — anche in qualità di medico di guardia — presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Torino entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) *la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;*

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo.

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2): certificato di cittadinanza italiana; 3): certificato di godimento dei diritti politici; 4): certibicato generale del casellario giudiziale e 5): certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1972

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1973
Registro n. 8, *foglio n.* 161

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte di appello di Torino.

Il sottoscritto residente oppure domiciliato a provincia di in via cap. chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Tortona indetto con decreto ministeriale 7 ottobre 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 3 aprile 1973).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . il giorno e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso

l) è iscritto all'ordine dei medici di

Data

Firma (7).

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(3335)

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Vicenza

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 24 aprile 1972 con il quale veniva indetto un concorso, per titoli, ad un posto di sanitario incaricato presso le carceri di Vicenza;

Vista la nota n. 2850/72 del 29 agosto 1972 della procura generale presso la corte di appello di Venezia dalla quale risulta che, nei termini stabiliti, nessuna istanza di ammissione era stata prodotta;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso le carceri giudiziarie di Vicenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Vicenza.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico; politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Venezia.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario — anche in qualità di medico di guardia — presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Venezia entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati dal precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma orginale fino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

Incaso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo.

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblcazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli li preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui ne alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2): certificato di cittadinanza italiana; 3: certificato di godimento dei diritti politici; 4: certificato generale del casellario giudiziale e 5): certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1972

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1973
Registro n. 8, *foglio n.* 157

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata).

Alla procura generale presso la Corte di appello di Venezia.

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . . . cap. . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Vicenza indetto con decreto ministeriale 7 ottobre 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 3 aprile 1973).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . . nell'anno . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

italiana; 3): certificato di godimento dei diritti politici; 4): cer-

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data . . . .

Firma . . . . (7).

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(3336)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso, per titoli, a trentacinque borse di studio nel campo dei tumori e delle malattie cardiovascolari per laureati in medicina e chirurgia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità in data 13 marzo 1958, n. 296;

Visto lo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio 1972 nel quale figura lo stanziamento per il conferimento di borse di studio a favore del personale medico;

Ravvisata l'opportunità di favorire la preparazione tecnico-professionale e l'addestramento del personale medico nelle materie di particolare interesse per la medicina sociale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per il conferimento di trentacinque borse di studio riservate a cittadini italiani laureati in medicina e chirurgia che intendono compiere in Italia od all'estero studi e ricerche di ordine epidemiologico o clinico-sperimentale aventi finalità applicative nel campo della medicina preventiva e della organizzazione della sanità pubblica in materia di tumori e di malattie cardiovascolari.

Le borse di studio sono così ripartite:

a) quindici per lo studio dei tumori e dieci per lo studio delle malattie cardiovascolari dell'importo di L. 1.800.000 ciascuna e per la durata di mesi sei, da fruirsi presso istituti universitari o altri istituti scientifici pubblici nazionali nonchè presso gli ospedali regionali di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132;

b) cinque per lo studio dei tumori e cinque per lo studio delle malattie cardiovascolari dell'importo di L. 1.200.000 ciascuna e per la durata di mesi tre, da fruirsi presso università o altri istituti scientifici pubblici esteri.

In relazione alla natura dello studio o della ricerca, è consentito, previo nulla osta del Ministero della sanità, fruire delle borse di studio presso altre qualificate istituzioni sanitarie nazionali o estere.

In caso di mancata assegnazione, in tutto o in parte, delle borse di studio, l'Amministrazione sanitaria ha facoltà di provvedere, nei limiti della disponibilità residua, ad una diversa ripartizione delle borse medesime.

Art. 2.

Le borse di studio non possono essere concesse più di una volta. Tuttavia, ove il candidato dimostri la necessità di dover completare o, comunque, integrare le precedenti ricerche, potrà essere riammesso a partecipare per una volta ancora ad un nuovo concorso per il conferimento di borse di studio.

Art. 3.

Gli aspiranti alle borse di studio dovranno far pervenire al Ministero della sanità (Direzione generale dei servizi di medicina sociale), entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda in carta legale conforme allo schema indicato in calce (allegato 1), in cui, oltre alle generalità (nome e cognome, data e luogo di nascita e luogo di residenza), dovranno dichiarare di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia e dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Nella domanda i candidati dovranno indicare, altresì, l'istituto presso cui desiderano fruire della borsa di studio precisando l'argomento che intendono trattare.

Essi dovranno dichiarare inoltre:

a) che all'atto della presentazione della domanda non godono di altre borse di studio o contributi da parte dello Stato o di altri enti pubblici per analoghe finalità;

b) che non hanno rapporti di dipendenza o di altra natura con l'istituto prescelto;

c) che si impegnano a frequentare con regolarità l'istituto medesimo per il periodo di tempo indicato nell'art. 1.

La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio, cancelliere o segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza o di dimora, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

A corredo della domanda i concorrenti dovranno produrre:

a) certificato rilasciato dalla competente autorità accademica con i voti riportati nei singoli esami universitari ed in quello di laurea;

b) attestato di gradimento di frequenza da rilasciarsi dal capo dell'istituto presso cui intendono fruire della borsa di studio;

c) breve relazione concernente il piano di lavoro e gli scopi che il lavoro stesso si prefigge di perseguire.

I concorrenti sono invitati a produrre altri titoli accademici, di studio e di servizio eventualmente in loro possesso nonchè eventuali pubblicazioni scientifiche. Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni a stampa.

Art. 4.

Una commissione giudicatrice nominata con apposito decreto ministeriale, costituita a norma del successivo art. 5, stabilirà i criteri di massima per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati.

La commissione dispone complessivamente di 50 punti che sono così ripartiti: 35 punti per i titoli di studio ed accademici e per le pubblicazioni scientifiche; 15 punti per i servizi prestati dal concorrente da valutarsi in base alla natura ed alla durata degli stessi.

La commissione formula distinte graduatorie dei candidati giudicati meritevoli delle borse di studio nel campo dei tumori e di quelli meritevoli delle borse stesse nel campo delle malattie cardiovascolari.

Il giudizio di merito della commissione è insindacabile.

Art. 5.

La commissione giudicatrice sarà costituita:

1) dal direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità, che la presiede;

2) da due docenti universitari di materie attinenti a quelle oggetto delle borse di studio, designati dal Consiglio superiore di sanità, componenti;

3) da un funzionario medico del Ministero della sanità con la qualifica non inferiore a medico provinciale capo, componente;

4) da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a direttore di divisione, componente;

5) da un funzionario della carriera direttiva amministrativa, in servizio presso la Direzione generale dei servizi di medicina sociale, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, segretario.

Ai componenti la commissione saranno corrisposti i gettoni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, per i dipendenti statali con funzioni dirigenziali si applicano le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 6.

Il Ministro per la sanità approva le graduatorie formulate dalla commissione giudicatrice e provvede alla dichiarazione dei vincitori.

Art. 7.

In caso di rinuncia o di decadenza degli assegnatari delle borse, il Ministro potrà attribuire le borse stesse ai candidati che li seguono nell'ordine di graduatoria.

Art. 8.

I vincitori delle borse di studio saranno invitati a far pervenire al Ministero della sanità (Direzione generale dei servizi di medicina sociale), nel termine perentorio di giorni trenta dalla notifica, i seguenti documenti:

a) estratto del registro degli atti di nascita;

b) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia o copia autenticata;

c) diploma di abilitazione professionale o certificato di abilitazione provvisoria in originale o copia autenticata;

d) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti civili e politici.

Art. 9.

Tanto l'inizio, quanto il compimento del periodo di studio devono essere notificati al Ministero della sanità (Direzione generale dei servizi di medicina sociale) direttamente dagli interessati quando la borsa di studio viene fruita presso istituti aventi sede nel territorio nazionale o a mezzo dell'autorità consolare ove trattasi di istituti esistenti all'estero.

Art. 10.

Al termine del periodo di studio, e in ogni caso non oltre due mesi dal termine stesso, l'interessato dovrà far pervenire al Ministero della sanità (Direzione generale dei servizi di medicina sociale) una relazione su quanto ha formato oggetto dello studio e delle speciali esperienze.

A detta relazione dovrà essere unito un certificato del capo dell'istituto attestante, oltre alla regolare frequenza per l'intero periodo di studio, anche la specifica attività da lui svolta e i risultati conseguiti.

Art. 11.

Il pagamento dell'importo relativo alle borse di studio verrà effettuato al termine del periodo stabilito mediante ordinativo emesso a favore dei singoli beneficiari.

E' in facoltà del Ministero di accordare a richiesta dell'interessato, anticipazioni sull'ammontare della somma concessa.

Art. 12.

Decadono dal godimento della borsa di studio coloro che non forniscono al Ministero la prova di essersi recati nella sede prescelta entro un mese dalla comunicazione del conferimento della borsa di studio.

Art. 13.

La spesa per gli scopi di cui alle premesse, valutata in L. 57.000.000 (cinquantasettemilioni) graverà sul cap. 1211 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1972.

Roma, addì 29 dicembre 1972

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1973
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 17

Allegato 1

Al Ministero della sanità - Direzione generale servizi di medicina sociale - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) .
nato a . . addì . . . residente
a (provincia . .)
in via . . n. . . addì . .
abilitato all'esercizio professionale presso l'Università di .
addì . rivolge istanza per partecipare al concorso indetto da codesto Ministero con decreto ministeriale 29 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 3 aprile 1973, per il conferimento di borse di studio nel campo de .

Il sottoscritto intende fruire della borsa di studio presso . per compiervi studi e ricerche sul seguente argomento .

A tale scopo allega:

a) certificato rilasciato dalla competente autorità accademica con i voti riportati nei singoli esami universitari ed in quello di laurea;

b) gradimento di frequenza rilasciato dal capo dell'Istituto sopra indicato;

c) relazione concernente il piano di lavoro e gli scopi che il lavoro stesso intende perseguire;

Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di godere dei diritti civili e politici;

c) di non fruire presentemente di altre borse di studio o contributi da parte dello Stato o di altri enti pubblici per analoghe finalità;

d) di non avere nessun rapporto di dipendenza, o di altra natura, con l'ente presso cui intende condurre lo studio di che trattasi;

e) di impegnarsi a frequentare ininterrottamente l'istituto scelto per la durata di mesi . .

Il sottoscritto indica, ai fini delle comunicazioni riguardanti il concorso, il seguente recapito . . .

Data . .

Firma . . .

(3483)

Graduatoria dei candidati al concorso per titoli ed esami a ventisette posti di ispettore dermosifilografo provinciale

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 24 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1970, registro n. 7, foglio n. 91, con il quale viene indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di ventisette posti di ispettore dermosifilografo provinciale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1971, registro n. 8, foglio n. 125, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 837, il regolamento 27 ottobre 1962 e il decreto ministeriale 14 febbraio 1969;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le operazioni svolte dalla commissione esaminatrice per il concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di ventisette posti di ispettore dermosifilografo provinciale, di cui al decreto in data 24 giugno 1970 citato nelle premesse.

Art. 2.

E' approvata la graduatoria dei candidati che hanno superato tutte le prove del concorso medesimo, che sono dichiarati idonei e vincitori nell'ordine appresso indicato, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti ai sensi delle norme vigenti:

1.	Gardenghi Gabriele	punti	430,00
2.	Longhi Gelati Arturo	»	392,89
3.	Bruno Raffaele	»	376,10
4.	Allegra Fulvio	»	368,50
5.	Reali Domenico	»	358,73
6.	Santini Roberto	»	323,00
7.	Andreassi Lucio	»	322,00
8	Galli Vittorio		307,00
9.	Crovato Franco	»	294,00
10.	Ruggiero Nicola Paolo	»	290,565
11.	Cerimele Decio	»	289,00
12.	Finzi Aldo	»	285,00
13.	Ortali Angelo	»	265,63
14	Di Prima Guido	»	250,846
15.	Rantuccio Francesco	»	247,00
16.	Valenzano Giovanni	»	230,396
17.	Valenzano Luigi	»	218,26
18.	Pagnes Paolo	»	215,67
19.	Petruzzellis Vincenzo	»	208,00
20.	Zirilli Lorenzo	»	208,00
21.	Fazio Marcello	»	203,67
22.	De Panfilis Giuseppe	»	195,60
23.	Lo Muto Michele	»	193,766
24.	Colella Carlo	»	178,50
25.	Lorenzi Giuseppe	»	157,00
26.	Mundo Antonino	»	152,60

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1973
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 237

(3476)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.